

Spett.le Autorità di Regolazione dei Trasporti,

alla cortese attenzione della Dott.ssa Ivana Paniccia,

invia per mezzo pec a: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)

Oggetto: "Consultazione – Revisione delibera n. 22/2019"

Con riferimento alla procedura di revisione della Delibera 22/2019 "Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare" e alla consultazione indetta con Delibera 169/2025, si evidenzia quanto segue:

Punto della Misura/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione e delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
Misura 1, comma 2, Q2	"Le Misure del Titolo II e del Titolo III non si applicano all'affidamento di: [...] servizi di collegamento con le isole minori con numero totale di passeggeri trasportati annuo minore a 300.000, affidati tramite CdS che non includa ulteriori collegamenti"		Le Misure della Delibera sono volte alla disciplina del tema dei servizi di trasporto marittimo comprendendo anche una serie di disposizioni a tutela dei passeggeri, non si comprende perché limitare l'applicazione a servizi con più di 300.000 passeggeri. Soglia tra l'altro particolarmente elevata, si evidenzia a titolo esemplificativo che il trasportato in Regione Lazio nel 2024 era pari a circa 485.000 passeggeri. Si richiede inoltre se tale soglia sia da considerare un limite minimo anche nell'eventuale definizione dei lotti.
Misura 1, comma 2	"Ove l'EA valuti l'opportunità di applicare le medesime Misure ai servizi sottosoglia deve fornire adeguata motivazione nell'ambito della Relazione di Affidamento (di seguito: RdA) di cui alla Misura 4."	Ove l'EA valuti l'opportunità di applicare le medesime Misure ai servizi sottosoglia deve fornire adeguata motivazione nell'ambito <b>della comunicazione all'Autorità dei termini di avvio e conclusione della consultazione di cui alla Misura 2.</b>	La Relazione di Affidamento verrà rilasciata in stato avanzato della procedura istruttoria per l'affidamento dei servizi, si ritiene che l'adeguata motivazione debba essere fornita a monte dell'avvio delle attività, indicativamente al momento di trasmissione della comunicazione ad ART di avvio della consultazione delle IN.
Misura 1, comma 4	"Sono tenuti all'applicazione delle Misure del presente atto i SC nelle attività programmate, gli EA dei servizi, i GU, le IN affidatarie, nonché le imprese che offrono servizi gravati da OSP orizzontali con compensazione"	"Sono tenuti all'applicazione delle Misure del presente atto i SC nelle attività programmate, gli EA dei servizi, i GU, le IN affidatarie, nonché le imprese che offrono servizi gravati da OSP orizzontali con <b>e senza compensazione</b> "	Si propone di prevedere l'applicazione delle Misure anche per le IN soggette a OSP orizzontale senza compensazione almeno con riferimento a limitate Misure, quali quelle di trasmissione dati riguardanti il servizio all'EA.
Misura 1, comma 6	Le Misure di cui al presente atto di regolazione, fatto salvo quanto previsto al	Le Misure di cui al presente atto di regolazione, fatto salvo quanto previsto al	Si ritiene che il momento di trasmissione ad ART della RdE costituisca già una fase avanzata della procedura di affidamento,

	<p>punto 7 della presente Misura, si applicano ai servizi per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alla data di entrata in vigore dell'atto medesimo, non sia ancora stata trasmessa all'Autorità la RdE;</li> <li>b) alla data di entrata in vigore dell'atto medesimo sia stata trasmessa la RdE ma non ancora pubblicato il bando di gara;</li> <li>c) ai CdS vigenti, in occasione della revisione del PEF effettuata al termine del periodo regolatorio o nell'ambito della revisione contrattuale.</li> </ul>	<p>punto 7 della presente Misura, si applicano ai servizi per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alla data di entrata in vigore dell'atto medesimo, non sia ancora stata trasmessa all'Autorità la RdE;</li> <li>b) <b><u>alla data di entrata in vigore dell'atto medesimo sia stata trasmessa la RdE ma non ancora pubblicato il bando di gara;</u></b></li> <li>c) ai CdS vigenti, in occasione della revisione del PEF effettuata al termine del periodo regolatorio o nell'ambito della revisione contrattuale.</li> </ul>	<p>pertanto, si ritiene di limitare l'applicazione ai soli casi in cui non sia stata ancora trasmessa. Tale modifica renderebbe quindi superfluo l'inserimento del nuovo comma 7.</p> <p>Qualora non si ritenesse opportuno procedere in questo senso, si evidenzia comunque la necessità di ridimensionare il punto b, il momento pubblicazione del bando, infatti, risulta la conclusione dell'attività istruttoria e rivedere l'intera procedura in quel momento risulterebbe eccessivamente oneroso.</p>
Misura 2, comma 5	<p>“Qualora la verifica del mercato rivelì un interesse da parte delle IN a coprire per intero, in assenza di compensazione, le esigenze di servizio pubblico individuate dal SC sulla singola relazione O-D, attraverso servizi già eserciti, da riprogrammare o da attivare ex novo, il SC non attua alcun intervento, fatto salvo quanto previsto al punto 10.”</p>	<p>“Qualora la verifica del mercato rivelà un interesse da parte delle IN a coprire per intero, in assenza di compensazione, le esigenze di servizio pubblico individuate dal SC <b>nell'ambito</b>, attraverso servizi già eserciti, da riprogrammare o da attivare ex novo, il SC non attua alcun intervento, fatto salvo quanto previsto al punto 10.”</p>	<p>Si ritiene eccessivo spaccare il servizio per singola relazione. Si ritiene più opportuno gestire l'interesse su singola O-D con un OSP orizzontale</p>
Misura 2, comma 11	<p>“Per definire i lotti, il SC individua una soglia di produzione del servizio, espressa di norma in termini di naviglio-NM, in grado di assicurare la massima partecipazione alla procedura e la selezione dell'IN più efficiente.”</p>		<p>Si richiede come la divisione in lotti si intersechi con le esclusioni previste alla misura 1, comma 2. Nel caso i lotti individuati, singolarmente dovessero trasportare meno di 300.000 passeggeri sarebbero esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Delibera? Oppure la soglia di 300.000 passeggeri è da ritenere un valore minimo da rispettare per ciascun lotto?</p>
Misura 6, comma 2	<p>2. Qualora l'EA classifichi il naviglio come bene indispensabile per l'effettuazione del servizio, verificata la condizione di disponibilità dei beni in proprietà del GU o di soggetto terzo, l'EA fornisce le opportune garanzie affinché tale naviglio venga messo a disposizione dell'IN affidataria, includendo nella documentazione che disciplina la procedura di</p>		<p>Si richiede, qualora il naviglio fosse considerato un bene indispensabile, come affrontare l'eventuale indisponibilità da parte del GU nel metterlo a disposizione del subentrante.</p>

affidamento le informazioni di cui all'Annesso 2, Prospetto 2b, sezione "Mezzi nautici, caratteristiche e dotazioni di bordo minime"		
--	--	--

Il responsabile del procedimento

Arch. M. Gianfalla

Il Dirigente

Dott. Amadio Lancia